

**Rivista della Facoltà di Scienze Motorie
dell'Università degli Studi di Palermo**

Sport, Benessere, Diritto e Società

TRIMESTRALE

ANNO I

FASCICOLO 3/2008

LILLO FIORELLO

**GIUSTIZIA SPORTIVA E
“GIUSTO PROCESSO”**

(ESTRATTO)

**FACOLTÀ DI SCIENZE MOTORIE
PALERMO**

GIUSTIZIA SPORTIVA E “GIUSTO PROCESSO”

di Lillo Fiorello*

SOMMARIO: 1 – Pluralismo ordinamentale e giustizia sportiva: tra autodichia e eterodichia 2- Il sistema della giustizia sportiva in Italia 3- L'art. 111 della Costituzione, il principio del “giusto processo” 4- Il giusto processo nella giustizia sportiva 5- Giustizia sportiva e diritti fondamentali oltre il giusto processo 6- Giustizia sportiva e diritti fondamentali: l'onorabilità

1. Pluralismo ordinamentale e giustizia sportiva tra autodichia e eterodichia

Nei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale il settore ove si registra potenziale conflittualità è, per molti aspetti, quello della giustizia. Sia l'uno che l'altro sono dotati di sistemi di giustizia propri; la norma-vincolo di giustizia, che inibisce ai soggetti dell'ordinamento sportivo di avvalersi per le controversie sorte nel suo ambito della giustizia statale è fra le principali manifestazioni dell'esistenza sotto il profilo dell'effettività di un ordinamento giuridico sportivo¹; dall'interventismo dei giudici statali nelle controversie sportive sono scaturiti i dibattiti dottrinali sulla “morte” o meno dell'ordinamento sportivo quale ordinamento autonomo rispetto a quello statale; infine, è stato proprio il non chiaro riparto di giurisdizione a causare la crisi conclusasi con l'emanazione del d.l. 220 del 2003 successivamente convertito, con modifiche, dalla l. 280 del 2003².

Un approccio preliminare al tema non può che muovere dalla constatazione

1* Ricercatore di Istituzioni di Diritto Pubblico nell'Università degli Studi di Palermo

Vasta la letteratura sul punto. Tra i vari scritti v. almeno: GIANNINI M.S. *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *riv. dir. sport.*, 1949, p. 10 ss; ID., *Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *riv. trim. dir. pubbl.*, 1996, p. 671 ss.; LUISO, *La giustizia sportiva*, Milano, 1975, p. 581; QUARANTA, *Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico*, in *riv. dir. sport.*, 1979, p. 29 ss.; MANZELLA, *La giustizia sportiva nel pluralismo delle autonomie*, *riv. dir. sport.*, 1993, p. 6. RUOTOLO *Giustizia sportiva e Costituzione*, in *riv. dir. sport.*, 1-2 1998, p. 406. La predisposizione di un sistema di tutela giurisdizionale, unitamente alla presenza dei tre elementi costitutivi, com'è noto, di ogni ordinamento giuridico, ovvero della plurisoggettività, della normazione e dell'organizzazione, consente, ad avviso di chi scrive, di distinguere le associazioni dagli ordinamenti. Gli esempi più clamorosi di ordinamenti distinti da quello statale (si pensi a quello canonico o all'ordinamento comunitario) presentano infatti di regola un proprio sistema di giustizia. Per una completa introduzione sulla giustizia sportiva, attenta anche al profilo storico, si veda BLANDO F., *La giustizia sportiva: una introduzione*, in *Rivista della facoltà di scienze motorie dell'Università degli studi di Palermo*, vol. I, fasc. 1, sez. 1, 2008, p. 85 ss.

2Su questi profili si registrano numerosi contributi. Tra essi si segnalano: RUOTOLO, *Giustizia sportiva e Costituzione*, cit., p. 403; FRACCHIA, voce *Sport*, in *Dig. Pubbl.* Torino 1999, vol. XIV, p. 467 ss; SANINO, *Diritto sportivo*, Padova 2002, p. 22 ss.; MASSERA, *Lo sport e il principio della parità delle armi, tra politiche antidoping e diritto alla concorrenza*, in *riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 1/2007, p. 175; CASTRONOVO, *Pluralità degli ordinamenti, autonomia sportiva e responsabilità civile*, in *Europa e dir. priv.*, n. 3/2008, p. 545; CLARICH, *La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?*, in *riv. dir. sport.*, 1996, p. 393; DI NELLA, *La teoria della pluralità degli ordinamenti e il fenomeno sportivo*, in *riv. dir. sport.*, n. 1-2 1998, p. 5; AGRIFOGLIO S., *Pluralismo ordinamentale, localismi giuridici e principio di sussidiarietà. Una chiave di lettura per l'Europa*, su www.lexitalia.it; MANFREDI, *Pluralità degli ordinamenti e tutela giurisdizionale*, Torino 2007

che in materia di rapporti tra giustizia statale e giustizia sportiva potrebbero prospettarsi almeno due approdi: un ordinamento sportivo “del tutto assorbito nell’ordinamento statale con penetranti controlli anche sui – o totale sostituzione dei – sistemi giudiziari sportivi” con la conseguenza che lo sport non godrebbe di alcuna autonomia ed indipendenza; oppure “un completo disinteresse dello Stato verso l’ordinamento sportivo, possibile solamente in epoche in cui lo sport si limitava ad essere un fenomeno amatoriale” che non implicava grandi interessi soprattutto economici.³

Ma il mondo sportivo non obbedisce solo alle regole endogene “applicate” dalla giustizia sportiva, ma anche, sia pur in parte, alle norme statuali ed alla giustizia dello stato. Perciò il tema qui delineato è da sempre foriero di evidenti aspetti problematici: “ da un lato la giustizia sportiva, fatta di organi federali e di collegi arbitrali, che risponde ad esigenze tipiche dell’ordinamento sportivo quali le necessità – funzionali alla sopravvivenza stessa del sistema – di affidare la risoluzione delle controversie ad organi a competenza specifica e di ottenere decisioni in tempi rapidi. E dall’altro, la giustizia statale, indispensabile garanzia delle situazioni giuridiche soggettive, se e laddove l’attività sportiva abbia rilevanza “esterna”, nell’ordinamento statale”.⁴

Si delineano così i profili problematici che si pongono nei rapporti tra l’ordinamento sportivo e quello dello Stato e tra la giustizia sportiva e quella statale. In particolare, come si dirà, occorre verificare se e come possano considerarsi compatibili, e quindi applicarsi, alla giustizia sportiva i principi costituzionali, avuto riguardo in particolare a quelli compendati nella formula del “giusto processo”, oggi costituzionalizzato all’art. 111 della Carta Costituzionale. Tra le ipotesi di potenziale conflitto tra i due ordinamenti quello più rilevante riguarda infatti proprio la giustizia sportiva: in altri termini ci si chiede come possa conciliarsi con la tutela dei diritti inviolabili del singolo, ed in special modo con il principio del “giusto processo” sancito dall’art. 111 Cost., la salvaguardia della libertà e dell’indipendenza dell’ordinamento sportivo ed il c.d. vincolo di giustizia.

Il vincolo di giustizia, come è noto, è la clausola inserita negli statuti e/o nei regolamenti delle varie federazioni sportive in forza della quale tutti gli iscritti e i sodali si obbligano, a pena di espulsione dalla comunità sportiva (salvo autorizzazione *ad hoc*) a devolvere qualunque tipo di controversia che scaturisca dall’attività sportiva ad organi federali preposti allo scopo, con esclusione del

³Prospetta questi due estremi scenari MODUGNO, *Giustizia e sport, problemi generali*, in *Riv.dir.sport*, 1993, pagg. 327, 328. L’Autore trova conforto nel sostenere l’impraticabilità di questi due estremi anche dall’osservazione della realtà dei fatti, rilevando che “ Non c’è totale assorbimento dello sport neppure negli stati collettivistici (paesi ex comunisti dell’est europeo, Cina) in cui – pur sussistendo penetranti controlli pubblici – un minimo di indipendenza, almeno formale, dei sistemi sportivi è stata sempre preservata, quanto meno per non essere “espulsi” dall’ordinamento sportivo mondiale. Come non c’è completo disinteresse nei sistemi di common law (U.S.A Regno Unito), in cui le associazioni sportive operano si in un regime privatistico di assoluta autonomia e non esistano organismi pubblici di settore, ma tuttavia un controllo giurisdizionale statale è sempre possibile, quanto meno per le questioni riguardanti l’ordine pubblico e la sanità pubblica”.

⁴ MODUGNO, *Giustizia e sport*, cit., p. 328

SEZIONE I

ricorso all'autorità giudiziaria statale.⁵

E' evidente che, in tal modo, le varie federazioni sportive si ritagliano una non indifferente fetta di autonomia e di indipendenza dal sistema giuridico statale in una materia nevralgica come quella giurisdizionale, assicurando attraverso un proprio sistema normativo, improntato alla massima efficienza e celerità, la risoluzione delle controversie in tempi brevi e attraverso il giudizio di giudici esperti della materia.

Questo meccanismo, a ben vedere, è essenziale per assicurare la sopravvivenza delle competizioni sportive che non potrebbero certo attendere i tempi della giustizia statale, improntata ai principi costituzionali, ma molto più complessa e lenta.

Si pensi, ad esempio, ad una controversia che verta sull'applicazione di una sanzione disciplinare di un soggetto da parte della propria federazione che, se dovesse essere decisa seguendo le procedure ed i tempi della giustizia statale, con ogni probabilità avverrebbe dopo svariati anni dall'insorgere della controversia, magari quando lo sportivo per l'età non più giovane abbia ormai cessato la pratica agonistica.

Occorre precisare che il problema non è stabilire se i principi costituzionali debbano essere rispettati dall'ordinamento sportivo, poiché a questo interrogativo può risponderci osservando che un ordinamento intermedio, quale quello sportivo, deve rispettare i principi irrinunciabili per l'ordinamento generale all'interno del quale esso opera⁶. Qui si intende invece individuare la linea di confine dell'ambito

5 Uno studio attento delle controversie sportive è quello svolto da M. COCCIA, *Fenomenologia della controversia sportiva e dei suoi modi di risoluzione*, in *riv. dir. sport.*, 1997, pagg. 605 e ss; si veda inoltre il recente lavoro di G. LIOTTA, L. SANTORO, *Lezioni di Diritto Sportivo*, Milano, 2009, p. 225 e ss.

6 Imprescindibili sul punto le osservazioni di MODUGNO F., voce *Pluralità degli ordinamenti*, in *Enc. Dir.*, XXXIV, 1985, p. 1 ss. (scritto presente anche in MODUGNO F., *Legge-ordinamento giuridico pluralità degli ordinamenti*, Milano 1985). Sulla spinosa questione dei rapporti tra ordinamenti, le riflessioni di Modugno si incentrano in primo luogo sulla centralità rivestita dall'ordinamento statale rispetto agli altri ordinamenti, centralità dovuta alla coppia concettuale sovranità-territorialità. La territorialità, per un verso, caratterizza gli ordinamenti statali rispetto a tutti gli altri; per altro verso, costituisce l'espressione esteriore e, in ultima analisi, la misura della sovranità dello Stato. La conseguenza immediata delle riflessioni che precedono consiste nella circostanza per cui altri ordinamenti che pretendano di spiegare in tutto o in parte la propria efficacia entro l'ambito territoriale dell'ordinamento statale, devono necessariamente con quest'ultimo rapportarsi. Il punto cruciale, ancora una volta, è quello dell'eventuale conflitto tra i due ordinamenti. Come coniugare la coesistenza di più ordinamenti entro uno stesso ambito territoriale, ove questi siano portatori di regole collidenti, senza perciò postulare la distruzione dell'uno o dell'altro?

In effetti un passaggio, sia pure stretto, c'è: poggia sulla finalità degli ordinamenti coesistenti. Più in dettaglio: l'ordinamento statale è un ordinamento generale, nel senso che persegue una pluralità di fini selezionati di volta in volta come rilevanti. Viceversa gli ordinamenti particolari perseguono fini circoscritti e determinati. Ne segue che l'ordinamento generale può anche, per così dire, "permettersi il lusso" di rinunciare all'osservanza della propria disciplina in singoli settori, senza che per questo se ne comprometta l'esistenza, l'ordinamento particolare deve invece affermare la propria supremazia nel settore da esso disciplinato, a pena di liquefarsi entro l'ordinamento generale. Con un limite però: l'ordinamento particolare non può eccedere alcuni limiti che l'ordinamento generale considera come irrinunciabili.

Nell'ordinamento costituzionale italiano l'assetto dei rapporti tra Stato e ordinamenti particolari è contenuto nell'art. 2 della Carta costituzionale. Lo Stato tutela i diritti inviolabili dell'individuo (principio personalista) sia come singolo che "nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità". La norma, attraverso il riferimento alle formazioni sociali (e, dunque, anche gli ordinamenti particolari), è stata letta quale costituzionalizzazione, accanto a quello personalista, anche del principio pluralista, non come mera presa d'atto dell'esistenza di una serie di "corpi sociali" insistenti tra Stato e individuo ma anche nel senso della

di autonomia della giustizia sportiva rispetto ai diritti sanciti nella Carta Costituzionale. Al riguardo le questioni sono due: la prima concerne lo studio sulla possibilità di conciliare il c.d. vincolo di giustizia sportiva - che rappresenta uno dei cardini su cui poggia l'ordinamento sportivo - rispetto ai principi costituzionali consacrati nell'art. 111 della Costituzione; operazione tanto più utile dopo l'entrata in vigore della L. 17.10.2003, n. 280. La seconda riguarda il problema della tutela dei diritti fondamentali alla luce del riparto di giurisdizione tracciato dalla predetta legge con particolare riguardo alla clausola stabilita dall'art. 1 comma 2 della l. 280/03, che prevede una deroga al principio di autonomia fra i due ordinamenti nei casi di rilevanza per l'ordinamento statale di situazioni giuridiche soggettive connesse all'ordinamento sportivo.

2. Il sistema della giustizia sportiva in Italia.

Si è detto che "sotto la dizione di "giustizia sportiva" si comprendono tutti quegli istituti previsti non dalle leggi statali bensì negli statuti e nei regolamenti federali per dirimere le controversie che insorgono tra gli atleti, le associazioni di appartenenza e le Federazioni".⁷

La dottrina attraverso l'esame dei vari regolamenti federali, assai simili tra loro sotto questo profilo, ha enucleato tra le varie possibili controversie, la cui risoluzione è demandata agli organi di giustizia sportiva, quattro distinti tipi di procedimento⁸: il procedimento tecnico (che verte sulle controversie relative all'organizzazione ed alla regolarità delle gare); il procedimento disciplinare (tramite il quale sono repressi tutti i comportamenti degli associati che si pongano in conflitto con i principi che regolamentano la pratica sportiva); il procedimento economico (che concerne tutte le questioni in materia di diritti patrimoniali ed è previsto solo da alcuni statuti che assegnano le controversie relative ad organi precostituiti che normalmente coincidono con quelli competenti in materia disciplinare; solo qualche statuto prevede in tali casi l'istituzione di un Collegio Arbitrale che si costituisce di volta in volta per dirimere una controversia economica); il procedimento amministrativo (che attiene alla possibilità prevista da alcuni statuti di riformare o interpretare le decisioni degli organi federali). E' da avvertire come questa quadripartizione è però respinta nei lavori più recenti: essa risulterebbe fuorviante ed in ogni caso, non essendo cristallizzate in norme, i limiti di ciascuna area sarebbero individuati sulla base delle opinioni dei singoli autori.⁹

tutela delle stesse formazioni sociali. Tale tutela è accordata sempre che si tratti di formazioni sociali entro cui trovi sviluppo la personalità dell'individuo e sempre che siano garantiti i diritti inviolabili dello stesso. L'articolata sistemazione modugnana di cui si è reso sommario cenno, è applicabile, evidentemente, anche all'ordinamento sportivo: anzi, l'autore più volte cita tale ordinamento, qualificato come *originario ed effettivo*, per esemplificare le proprie argomentazioni

⁷ La definizione è di SANINO, *Diritto Sportivo*, Padova, 2002, pag. 455.

⁸ Per tale classificazione si veda *ex multis* SANINO, *op. cit.*, pagg. 456 e ss..

⁹ Così COCCIA-DE SILVESTRI-FORLENZA-FUMAGALLI-MUSUMARRA-SELLI, *Diritto dello sport*, Firenze, 2008, p.122 ss. (anche se la trattazione segue le cadenze della partizione tradizionale); nella stessa ottica di superamento della richiamata quadripartizione anche MANFREDI, *Pluralità degli ordinamenti e tutela giurisdizionale*, *cit.*, p. 278. Per una compiuta e recente analisi dei tipi di controversie che

SEZIONE I

Il dato normativo di riferimento è costituito dalla legge 280 del 2003, che ha convertito con modifiche il d.l. 220 del 2003. A fronte della crisi del sistema di giustizia sportiva determinatosi con il c.d. secondo caso Catania¹⁰ il Governo, come è noto, ha emanato il decreto n. 220, intitolato “Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva” cercando di tracciare una linea di demarcazione più netta tra l’ordinamento sportivo e quello statale.

La legge 17 ottobre 2003 n. 280, traducendo formalmente in precetto normativo un principio assodato nell’evoluzione giurisprudenziale, ma messo in dubbio da parte della dottrina, all’art. 1 stabilisce che l’ordinamento sportivo è dotato di autonomia, sia pure nell’ambito di alcuni limiti. Infatti, al comma 1 prevede: “la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale”; e il successivo comma 2, aggiunge: “I rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo.”

Con l’articolo 2 il legislatore ha tentato di tracciare – non mancando di suscitare perplessità¹¹ – un solco tra le materie di competenza della giustizia sportiva e quelle di spettanza del giudice amministrativo statale nella prospettiva di evitare le gravi situazioni di conflittualità verificatesi nell’estate del 2003. In forza di tale dettato normativo “in applicazione dei principi di cui all’art. 1 è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie sull’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.”

Viene pertanto riservata in via esclusiva alla giurisdizione sportiva la cognizione sulle materie indicate, con la conseguenza che tutte le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati “*hanno l’onere di adire*” gli organi di

caratterizzano la giustizia sportiva, si veda G LIOTTA, L. SANTORO, *Lezioni di Diritto Sportivo*, cit., p. 232 e ss.

¹⁰Di “caso Catania” si è parlato in due distinte occasioni: il primo caso Catania risale alla prima metà degli anni '90, il secondo invece nel 2003. Entrambi riguardavano la squadra del Catania Calcio. In ambo le vicende la squadra etnea si rivolgeva al giudice amministrativo contro provvedimenti di esclusione ai campionati deliberati da organi sportivi. I giudici amministrativi hanno affermato sia in un caso che nell'altro la loro giurisdizione sul punto. Per evitare il prevedibile succedersi di ricorsi analoghi con conseguente paralisi dei campionati è stato emanato il d.l. 220 del 2003, convertito con modifiche dalla richiamata l. 280. Questo provvedimento è stato considerato, ad onta del tenore letterale delle norme in esso contenute, come il tramonto definitivo del paradigma pluralista quale lente di lettura nei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale. Si è infatti rilevato come il legislatore del 2003, per rivitalizzare l'evanescente ordinamento sportivo, privo ormai della sua prevalenza effettiva su quello statale, abbia dovuto autolimitare i propri interventi nel settore sportivo, sicché l'autonomia del primo potrebbe definirsi ormai “*octroyée da parte dell'ordinamento generale*”: Così MANFREDI, *Pluralità degli ordinamenti e tutela giurisdizionale*, cit., p. 262 ss.

¹¹DE SILVESTRI, *La c.d. autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale*, in AA. VV., *La giustizia sportiva. Analisi critica della legge 17 ottobre 2003 n. 280*, a cura di P. MORO, cit. p. 85 ss.

giustizia sportiva secondo quanto previsto negli statuti e nei regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle varie federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del D. L.vo 23.7.1999, n. 242 e successive modificazioni

L'articolo 3 prevede una competenza residuale ed esclusiva per la giustizia amministrativa statale, nel senso che ricomprende qualsiasi controversia relativa a provvedimenti emanati dall'ordinamento sportivo che non sia riservata agli organi della giustizia sportiva. La giurisdizione sulle controversie inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti spetta al giudice ordinario¹². La giustizia statale può, in ogni caso, essere adita in quei "casi di rilevanza" per l'ordinamento della Repubblica di cui all'inciso finale del comma 2 dell'art. 1 della l. 280/2003.

Con riguardo agli organi di giustizia sportiva, la ricostruzione del sistema, per grandi linee, può agevolmente desumersi dal nuovo Statuto del Coni, adottato dal Consiglio Nazionale del CONI il 26 febbraio 2008¹³.

12 Per una disamina sugli aspetti più rilevanti della L. 280/03 e una valutazione critica del riparto di competenze da essa operato si rinvia a AA. VV., *La giustizia sportiva. Analisi critica della legge 17 ottobre 2003 n. 280*, a cura di P. MORO, Forlì, 2004. L'ipotesi di giurisdizione esclusiva sagomata dalla L. 280/03 ha suscitato forti perplessità circa la sua conformità alla Costituzione all'indomani della nota sentenza n. 204/04 della Corte Costituzionale. I giudici della Legge nella pronuncia bocciarono il criterio di riparto per "blocchi" di materie tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa, riaffermando il criterio generale di riparto basato sulla coppia interesse legittimo/diritto soggettivo. Ciò con evidenti riflessi in tema di giurisdizione esclusiva, che non può configurarsi, a pena di incostituzionalità, laddove la P.A. non agisca nella sua veste di autorità e sia coinvolta come semplice parte in un giudizio. Su queste premesse, si sono avanzati "fortissimi dubbi, se non addirittura certezze, sull'incostituzionalità della legge n. 280/2003, per quanto riguarda la parte in cui prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie di privati contro un altro soggetto privato a cui i primi risultano essere associati": cfr., inoltre, COCCIA-DE SILVESTRI-FORLENZA-FUMAGALLI-MUSUMARRA-SELLI, *Diritto dello sport*, cit., p. 136 ss e richiami ivi contenuti; nonché GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa e arbitrato*, Milano, 2007.

13 Per comodità si riportano gli articoli dello Statuto di interesse:

Art. 12 - Sistema di giustizia e di arbitrato per lo sport

1. Sono istituiti presso il CONI, in piena autonomia e indipendenza, l'Alta Corte di giustizia sportiva e il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport.

2. La disciplina prevista nel presente articolo e nei seguenti articoli 12 bis e 12 ter in riferimento alle Federazioni sportive nazionali si applica integralmente anche alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva ove previsto dai rispettivi Statuti.

Art. 12 bis – Alta Corte di Giustizia Sportiva

1. L'Alta Corte di giustizia sportiva costituisce l'ultimo grado della giustizia sportiva per le controversie sportive di cui al presente articolo, aventi ad oggetto diritti indisponibili o per le quali le parti non abbiano pattuito la competenza arbitrale.

2. Sono ammesse a giudizio soltanto le controversie valutate dall'Alta Corte di notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale, in ragione delle questioni di fatto e diritto coinvolte. Il principio di diritto posto a base della decisione dell'Alta Corte che definisce la controversia deve essere tenuto in massimo conto da tutti gli organi di giustizia sportiva.

3. L'Alta Corte provvede altresì all'emissione di pareri non vincolanti su richiesta presentata dal Coni o da una Federazione sportiva, tramite il Coni.

4. Al fine di salvaguardare l'indipendenza e l'autonomia del Tribunale di cui all'art. 12 ter e dei diritti delle parti, l'Alta Corte emana il Codice per la risoluzione delle controversie sportive e adotta il Regolamento disciplinare degli arbitri.

5. L'Alta Corte è composta da cinque giuristi di chiara fama, nominati, con una maggioranza qualificata non inferiore ai tre quarti dei componenti del Consiglio Nazionale del CONI con diritto di voto, su proposta della Giunta Nazionale del CONI, tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrative, i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, e gli avvocati dello Stato, con almeno

SEZIONE I

In prima battuta la giustizia è amministrata a livello endofederale (cfr, art. 12 ter, comma 1, Statuto Coni, art. 5 codice TNAS). Successivamente, alle condizioni previste dallo Statuto, è possibile adire il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS) e, in ultimo grado, l'Alta Corte di giustizia sportiva, istituiti presso il CONI. A parte, per le controversie in materia di doping per le quali è istituito il Tribunale Nazionale Antidoping

Il quadro delineato costituisce una puntualizzazione necessaria nella prospettiva della presente trattazione, prima di soffermarsi sulla prima delle due questioni in argomento, attinente alla verifica della legittimità alla luce dell'art.

quindici anni di anzianità. I componenti dell'Alta Corte eleggono al loro interno il Presidente, nonché il componente che svolgerà anche le funzioni di Presidente del Tribunale. I membri dell'Alta Corte sono nominati con un mandato di sei anni, rinnovabile una sola volta. All'atto della nomina, i componenti dell'Alta Corte sottoscrivono una dichiarazione con cui si impegnano ad esercitare il mandato con obiettività e indipendenza, senza conflitti di interesse e con l'obbligo della riservatezza.

6. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Alta Corte può avvalersi di uffici e di personale messi a disposizione dal CONI.

Art. 12 ter - Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

1. Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, ove previsto dagli Statuti o dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, in conformità agli accordi degli associati, ha competenza arbitrale sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping.

2. Al Tribunale può, inoltre, essere devoluta mediante clausola compromissoria o altro espresso accordo delle parti qualsiasi controversia in materia sportiva, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati.

3. Nella prima udienza arbitrale è esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. Avverso il lodo, ove la controversia sia rilevante per l'ordinamento giuridico dello Stato, è sempre ammesso, anche in deroga alle clausole di giustizia eventualmente contenute negli Statuti federali, il ricorso per nullità ai sensi dell'art. 828 del codice di procedura civile.

4. Il Tribunale provvede alla soluzione delle controversie sportive attraverso lodi arbitrali emessi da un arbitro unico o da un collegio arbitrale di tre membri.

5. Gli arbitri unici o membri del Collegio arbitrale sono scelti in una apposita lista di esperti, composta da un numero compreso tra trenta e cinquanta membri, scelti dall'Alta Corte di giustizia sportiva, anche sulla base di candidature proposte dagli interessati, tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni ordinaria e amministrative, i professori universitari di ruolo o a riposo e i ricercatori universitari di ruolo, gli avvocati dello Stato e gli avvocati del libero foro patrocinanti avanti le supreme corti, e, in numero non superiore a tre, alte personalità del mondo sportivo, che abbiano specifiche e comprovate competenze ed esperienze nel campo del diritto sportivo, come risultanti da curriculum pubblicato nel sito internet del Tribunale. I componenti del Tribunale sono nominati con un mandato rinnovabile di quattro anni. All'atto della nomina, i componenti del Tribunale sottoscrivono una dichiarazione con cui si impegnano ad esercitare il mandato con obiettività e indipendenza, senza conflitti di interesse e con l'obbligo della riservatezza, in conformità a quanto previsto dal Codice e dal Regolamento disciplinare di cui al comma 4 dell'art. 12 bis.

6. Il Tribunale provvede alla costituzione dei collegi arbitrali e assicura il corretto e celere svolgimento delle procedure arbitrali, mettendo a disposizione delle parti i necessari servizi e infrastrutture. Il Segretario generale del Tribunale è nominato dall'Alta Corte di giustizia sportiva nei cui confronti ha l'obbligo di rendiconto finanziario.

7. L'Alta Corte di giustizia sportiva è competente a decidere, con ordinanza, sulle istanze di ricasazione degli arbitri e ad esercitare, ogni altro compito idoneo a garantire i diritti delle parti, a salvaguardare l'indipendenza degli arbitri, nonché a facilitare la soluzione delle controversie sportive anche attraverso l'esemplificazione dei tipi di controversie che possono essere devolute alla cognizione arbitrale.

Art. 13 – Tribunale Nazionale Antidoping

1. Con provvedimento del Consiglio Nazionale è istituito e regolamentato il Tribunale Nazionale Antidoping, deliberante sui ricorsi avverso le deliberazioni in materia degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate.

111 Cost. di una rinuncia (totale o parziale), nell'amministrazione della giustizia sportiva, alle garanzie ivi previste, il che equivale a porsi il quesito, *mutatis mutandis*, se anche nell'ambito della giustizia sportiva debbano trovare applicazione i dettami e le garanzie del c.d. giusto processo.

3. *L'art. 111 della Costituzione, il principio del "giusto processo"*.

Nel nostro ordinamento giuridico hanno trovato riconoscimento sul piano costituzionale – a seguito della modifica dell'art. 111 della Costituzione – i principi del "giusto processo".¹⁴

Occorre, anzitutto, tener presente che ai nostri fini assumono rilievo non solo quelle disposizioni dell'art 111 della Costituzione che per loro natura sono applicabili a qualunque tipo di processo¹⁵, ma anche quelle espressamente destinate a trovare applicazione nel processo penale. Infatti, al n. 30 dei "Principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e delle associazioni benemerite" approvati dal Consiglio Nazionale del CONI il 28 febbraio 2007 con deliberazione n. 1352, si statuisce, per le federazioni sportive nazionali e per le discipline associate, l'obbligo in materia di giustizia sportiva di adeguarsi ai principi di giustizia emanati dalla Giunta Nazionale e, seppure in via residuale, ai principi del diritto processuale penale. Tuttavia, stante la peculiarità del sistema di giustizia sportiva, espressione di un ordinamento *altro* rispetto a quello statale, pare senz'altro più pertinente – e sufficiente- ai presenti fini limitare l'indagine a quei requisiti che valgano a connotare un processo giurisdizionale, quale che sia, come "giusto" nel solco tracciato dalla Costituzione.

La ricerca di una definizione qui fruibile muove pertanto da quei principi oramai costituzionalizzati: la riserva di legge (art. 111, comma 1, Cost.), il contraddittorio tra le parti in condizioni di parità; la terzietà e l'imparzialità del

2. Gli Statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate prevedono il deferimento al Tribunale di cui al comma 1, riducendo i termini per lo svolgimento del giudizio, in conformità ai principi fondamentali emanati dal CONI e alle norme del presente Statuto.

14 L'art. 111 della Costituzione è stato modificato a seguito della approvazione della Legge costituzionale n. 2 del 1999. Le tappe fondamentali attraverso cui si è giunti all'introduzione di detto principio sono essenzialmente le seguenti: 1) la formulazione dell'art. 130 del progetto di modifica della Costituzione, nel testo esitato dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, presentato alle Camere nell'autunno del 1997; 2) la pronuncia da parte della Corte Costituzionale dell'ormai storica sentenza n. 361 del 2 novembre 1998, in *Giur. Cost.*, 1998, 3083, con note di M. SCAPARONE, G. GEMMA, R. PELLATI, N. ZANON che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 513, c.p.p., sentenza che aveva avuto l'effetto di accendere una non celata disputa istituzionale tra la stessa Corte Costituzionale ed il Parlamento; 3) il travagliato iter di approvazione parlamentare della L. Cost. n. 2 del 1999. Sul tema, *amplius*, AA.VV., *Giusto processo, nuove norme sulla formazione e valutazione della prova. Legge 1 marzo 2001, n. 63*, a cura di P. TONINI, Padova, 2001.; FERRUA P., *Il giusto processo*, Bologna, 2007; AMODIO, *Giusto processo, procès équitable e fair trial: la riscoperta del giusnaturalismo processuale in Europa*, in *riv. it. dir. proc. pen.*, 2003, 1-2, p. 93; CHIAVARIO, voce *Giusto processo (processo penale)*, in *Enc. Giur.* XV, Roma 2001

15 FERRUA, *Il giusto processo*, cit., p. 24; CECCHETTI, *Il principio del "giusto processo" nel nuovo art. 111 della Costituzione. Origini e contenuti normativi generali*, in *Giusto processo, nuove norme sulla formazione e valutazione della prova. Legge 1 marzo 2001, n. 63*, cit., pag. 72; CONTI C., voce *Giusto processo (diritto processuale penale)*, in *Enc. Dir., Appendice*, V, Milano, 2001.

SEZIONE 1

giudice; la ragionevole durata (art. 111, comma 2, Cost.). Oltre a questi, va considerato, naturalmente, un elemento che era già presente nell'art. 111 della Costituzione e che attualmente è contemplato nel comma 6: l'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali¹⁶

In effetti, i principi generali sopra enunciati erano già acquisiti al patrimonio giuridico dell'ordinamento italiano: essi erano desunti da altre norme costituzionali o dal diritto sovranazionale, con particolare riferimento all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo¹⁷ ma anche alla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo¹⁸. E' stato però posto in evidenza che l'aver inserito espressamente la nozione di giusto processo nella Carta Costituzionale assume una particolare valenza in chiave sistemica, poiché in tale nozione si compendiano, integrandosi e coordinandosi, "tutte le diverse garanzie che attengono all'esercizio della funzione giurisdizionale, evitando il pericolo di una loro interpretazione che ne consenta la ricostruzione come entità a se stanti che non necessitano di concretizzazioni omogenee e interdipendenti sul piano applicativo".¹⁹

Aspetto in qualche modo connesso a quello richiamato e che in questa sede merita attenzione attiene al quesito se la nozione di giusto processo sia limitata ai principi cardine indicati nell'art. 111 della Costituzione, o se ve ne siano altri che pur non essendo stati espressamente menzionati abbiano un valore tale da esservi ricompresi.

In altri termini, il problema che ci si deve porre anche nell'angolo della presente visuale è se la nozione di giusto processo inserito nella Costituzione trovi o meno il suo unico riferimento nell'art. 111. Pare condivisibile l'affermazione per cui "i caratteri del "giusto processo" contemplati nell'art. 111 non devono intendersi come caratteri che ne esauriscono il significato, bensì solo come elementi essenziali, nel senso che devono connotare inderogabilmente lo svolgimento di ogni processo giurisdizionale. Il fatto però che il testo costituzionale contenga il riferimento non soltanto a quegli specifici elementi ma anche alla garanzia complessiva del "giusto processo", come unica modalità di esercizio della funzione giurisdizionale, autorizza l'interprete a ricostruire il significato della formula alla luce di tutti gli altri elementi che, in base alla Costituzione nel suo insieme, costituiscono i presupposti o i corollari inscindibilmente legati all'effettività di quella garanzia".²⁰

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, la nozione di giusto processo non si riduce ai principi elencati dall'art. 111, ma è suscettibile di integrazioni, che tuttavia devono essere operate all'interno del sistema costituzionale nella prospettiva di ampliarne e completarne l'ambito applicativo.

¹⁶CECCHETTI, *op. cit.*, pag. 72.

¹⁷FERRUA, *Il giusto processo, cit.*, p. 45

¹⁸UBERTIS, *Giusto processo e contraddittorio in ambito penale, Cass. Pen.*, 2003, 6, p. 2096 ss.

¹⁹CECCHETTI, *op. ult. cit.*; Nello stesso ordine di idee AMODIO, *Giusto processo, procès équitable e fair trial: la riscoperta del giusnaturalismo processuale in Europa, cit.*, che descrive lo stesso fenomeno come espressione di una *concezione monistica* delle garanzie del giusto processo come sagomate dall'art 111 Cost.

²⁰CECCHETTI, *op. ult. cit.*, pag. 75.

A proposito di ciò che vale ad imprimere ad un sistema processuale l'emblema della "giustizia", si è in dottrina osservato che "deve essere valutata in rapporto alla sua maggiore o minore conformità riferita ai principi caratterizzanti il, e fondamentali del, tipo di ordinamento nel quale il processo si inquadra od al quale inerisce. In particolare, nel caso di uno Stato di diritto, fondato prima di tutto sul metodo democratico, il processo potrà essere considerato "giusto" solo in quanto le regole che lo governano siano adeguate alle caratteristiche e alle implicazioni di tale forma di Stato."²¹

Questi i caratteri imprescindibili, che in forza dei primi due commi dell'art. 111 della Costituzione, devono permeare il processo, qualunque tipo di processo, per meritare l'attributo di "giusto". In particolare, seguendo le principali linee teoriche che si sono sviluppate intorno ad essi, nella prospettiva di verificarne, nel prosieguo, la compatibilità ed il livello di positivizzazione nel "processo sportivo", il primo profilo di rilievo è costituito dalla riserva di legge: "la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge".

A ben vedere, la riserva di legge non attiene strettamente ai caratteri che, unitamente considerati, e che in prosieguo si affronteranno, delineano il volto del processo come "giusto". La riserva di legge, piuttosto, come è stato osservato, serve a puntellare i principi declinati ai successivi commi dell'art. 111.²² Ciò intanto si verifica sottraendo all'esecutivo la disciplina del processo attraverso fonti subprimarie, che non siano cioè sottoposte al diretto controllo parlamentare (trattasi quindi di riserva assoluta)²³; la riserva opera pure nei confronti del potere giudiziario, evitando che il giudice possa arbitrariamente modificarne la morfologia; infine opererebbe come limite anche nei riguardi di eventuali sentenze di tipo manipolativo additivo o sostitutivo da parte della Corte Costituzionale, che dovrebbe, sulle norme processuali quanto meno effettuare un *self restraint*²⁴

Al secondo comma dell'art. 111 della Costituzione è previsto che "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata."

Il primo dei principi è certamente quello del contraddittorio tra le parti. Al riguardo si è ritenuto che il concetto di contraddittorio indicato al comma 2 dell'art. 111 non si sovrappone a quello previsto al comma 4, in quanto quest'ultimo (che guarda al momento di formazione della prova) attiene strettamente al processo penale²⁵. Il senso da attribuire al termine contraddittorio utilizzato dal comma 2, dunque, concernerebbe solo la salvaguardia della

²¹FOIS, *Il modello costituzionale del "giusto processo"*, in *Rass. parl.*, 2000, pag. 571.

²²Sul punto cfr. CECCHETTI op. cit., 84 ss;

²³Peraltro, che la riserva di legge in materia di disciplina processuale sia da considerare assoluta è principio che, facendosi leva sull'art. 108 della Costituzione, aveva trovato ingresso in molte sentenze della Corte Costituzionale ed anche della giurisprudenza amministrativa: si vedano, tra le tante: C. Cost. 26.10.1995, n. 459, in *Giur. Cost.*, 1995, 3569; Corte Cost. 23.4.1998, n. 133, in *Giur. Cost.*, n. 133. Per un significativo approdo della giurisprudenza amministrativa, cui si sono conformate altre decisioni, si veda: Cons. Stato, Ad. Gen., 7.6.1993, n. 58, in *Cons. Stato*, 1994, I, 269.

²⁴FERRUA, *Il giusto processo*, cit. p. 43

²⁵FERRUA, *Il giusto processo*, cit., p. 46

SEZIONE I

possibilità per le parti di intervenire nel giudizio in senso dialettico e quindi anche sulla scorta di prove già precostituite ed entrate a far parte del patrimonio cognitivo del giudice. Quindi, a differenza del contraddittorio che si svolge in sede penale (contraddittorio *nella* formazione della prova), quello delineato dal comma 2 non necessita affatto di un confronto contestuale tra le parti che ben può realizzarsi anche con scansioni procedurali diverse ed in diversi momenti del giudizio, a condizione che venga assicurata alle parti “la piena ed eguale possibilità di incidere sul convincimento finale del giudice” prima della emanazione della decisione.²⁶

In tal modo, il principio del contraddittorio previsto dal comma 2 dell’art. 111 appare come una efficace estrinsecazione in chiave processuale del più generale principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 Costituzione, per cui le parti devono essere poste in condizione di parità potendo in egual misura confrontarsi nel processo.²⁷

Peraltro, va detto per inciso, non vi sarebbe alcuna necessità che il contraddittorio tra le parti si realizzi in modo effettivo, essendo sufficiente che esse siano state poste nell’identica possibilità di far valere le proprie ragioni dinanzi all’organo giudicante prima del suo verdetto finale. Il giudizio non perde la sua legittimità quindi se una delle parti, per sua libera scelta, non si sia avvalsa del suo diritto, che gli deve essere stato garantito, di contraddire l’altra²⁸.

In conclusione, il “contraddittorio” è assicurato allorché ogni parte sia posta nell’eguale possibilità dell’altra o delle altre di influire sulla decisione finale prima che questa diventi definitiva in senso formale e sostanziale, ben potendo legittimamente prevedersi una diversità di modi, di forme e di tempi per l’esercizio dei correlativi poteri e facoltà delle parti processuali. Il contraddittorio, così impostato, è funzionale a garantire alle parti una posizione di parità²⁹, attribuendo ad esse l’uguale potere di argomentare sulle proprie posizioni e controargomentare su quelle antagoniste così influenzando sul convincimento del giudice. Tale principio è l’espressione forse più significativa del diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Carta Costituzionale (il secondo comma di tale norma recita: “*la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento*”).

Altro connotato saliente del principio del “giusto processo” enunciato espressamente dal secondo comma dell’art. 111 riguarda “la terzietà e l’imparzialità del giudice”.

Secondo il tenore letterale della norma costituzionale, sembrerebbe che i due caratteri della terzietà e dell’imparzialità non debbano e non possano essere scissi e concorrono unitamente a caratterizzare la figura istituzionale del giudice. Tuttavia si è evidenziato come nel linguaggio corrente i due termini siano

²⁶CECCHETTI, *op. cit.*, pag. 77ss.

²⁷Tra i tanti si veda sul punto V. GREVI, *Processo penale e riforme costituzionali nel faticoso cammino della Commissione Bicamerale*, in *Pol. Dir.*, 1998, spec. 132-133.

²⁸Pur se la regola è stata ritagliata sulla formazione della prova penale, vale evidenziare che proprio il consenso dell’imputato, insieme all’impossibilità di natura oggettiva e alla provata condotta illecita, è uno dei tre elementi in presenza dei quali può derogarsi al contraddittorio, secondo il quinto comma dell’art. 111 Cost.

²⁹UBERTIS, *Giusto processo e contraddittorio in ambito penale*, *cit.* p. 623

sinonimi e pertanto si è posto il problema di stabilire se il legislatore costituzionale abbia semplicemente inteso rafforzare il medesimo concetto ovvero abbia inteso enucleare concetti differenti³⁰

La prima considerazione sembrerebbe sorreggersi dall'uso promiscuo dei due termini desumibile dalla lettura delle sentenze della Corte Costituzionale³¹. Secondo altra lettura, invece, la terzietà rileverebbe sul piano ordinamentale, quale espressione del giudice soggetto soltanto alla legge e impermeabile al potere politico, laddove l'imparzialità andrebbe apprezzata sul piano processuale quale equidistanza dalle parti.³² La seconda soluzione avrebbe il merito di evitare una sterile ripetizione incrementando di significato la norma.

La lettura del secondo comma dell'art. 111 consente di individuare un ulteriore principio fondante del "giusto processo", che è quello della "ragionevole durata". I referenti normativi di tale principio, com'è noto, sono l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il secondo comma dell'art. 111 della Costituzione. Nei due testi esso è però declinato secondo accezioni differenti. Nella CEDU, infatti, il principio assume la connotazione tradizionale di diritto soggettivo. Nella Carta Costituzionale, invece, il principio di ragionevole durata assume l'aspetto di garanzia oggettiva rivolta al legislatore che deve approntare gli strumenti affinché il processo non perduri per un lasso di tempo "irragionevole".³³ La ragionevole durata è presidiata dagli strumenti previsti dalla l. 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. Legge Pinto)³⁴

Il principio di "ragionevole durata", letto nell'ottica oggettiva, necessita di essere bilanciato con le altre garanzie di cui all'art. 111, ed in particolare con le garanzie che fanno capo al principio del contraddittorio.³⁵

L'aspetto critico, nella trasfusione di quanto testè affermato in termini di legislazione e di regolamentazione del processo, è quello di rinvenire per un verso il punto di equilibrio tra un processo nel quale le parti si possano dialetticamente confrontare ad armi pari dinanzi al giudice e, per altro verso, quello di ottenere in tempi "ragionevoli" una decisione. Non si tratta, come acutamente rilevato³⁶, di menomare il diritto di difesa (peraltro definito come

30Sul punto cfr. FERRUA, *Il giusto processo*, cit. p. 50 ss; CHIAVARIO, voce *Giusto processo*, cit. p. 9 CECCHETTI, *op.cit.* p. 80 ss.

31CHIAVARIO, voce *Giusto processo*, cit. p. 9

32FERRUA, *Il giusto processo*, cit. p. 50, che non manca però di rilevare la possibile "maliziosità" dell'endiadi quale prefigurazione per una possibile separazione delle carriere tra magistratura giudicante e magistratura requirente

33GREVI, *Il principio della "ragionevole durata" come garanzia oggettiva del "giusto processo" penale*, *Cass. Pen.*, 2003, 10, p. 3204 ss; NAPPI, *La ragionevole durata del giusto processo*, *Cass. Pen.*, 2002, 4, 1540 ss; FERRUA, *Il giusto processo*, cit. p. 53 ss.. Contro la lettura in senso oggettivo del principio di ragionevole durata cfr. AMODIO, *Ragionevole durata del processo, abuse of process e nuove esigenze di tutela dell'imputato*, *dir. pen. proc.*, 2003, p. 797 ss.

34La Corte di Strasburgo, seguita anche dalla giurisprudenza italiana, per determinare la durata ragionevole del processo ha enucleato tre parametri: a) complessità del caso; b) condotta delle parti; c) comportamento delle autorità giudiziarie competenti. Sul punto cfr. CITTARELLO, *La durata ragionevole del processo: criteri di valutazione della "ragionevolezza" elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e ordinamento italiano*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.* 2003, 1, p. 145

35CECCHETTI, *op. cit.*, 82; SPANGHER, *Il "giusto processo" penale*, in *Studium iuris*, 2000, 256.

36FERRUA, *Il giusto processo*, cit., p. 58 ss

SEZIONE I

inviolabile dall'art. 24 Cost.), ma semplicemente evitare, sul piano della “macchina” processuale, che esso trovi un'estrinsecazione paralizzante della stessa funzione giurisdizionale. Peraltro, in quest'opera di bilanciamento, bisogna tenere conto della natura sussidiaria³⁷ del principio di ragionevole durata rispetto agli altri attributi del “giusto processo”. E così, l'esigenza di celerità non potrà tradursi in una lesione del contraddittorio, ma semmai in una organizzazione di questo in maniera più efficiente.

4. *Il giusto processo nella giustizia sportiva.*

L' *excursus* sui principi fondamentali che caratterizzano il giusto processo, così come espressamente indicati dalla Carta Costituzionale (e sulla loro natura di cardini fondamentali che devono necessariamente connotare l'esercizio di qualunque tipo di attività giurisdizionale), consente di affrontare lo studio dell'attuale assetto del giudizio sportivo al fine di verificare se e in che misura al suo interno siano rinvenibili tali criteri.

In altri termini, si tenterà di rispondere al quesito se il processo sportivo, nelle sue varie modalità di estrinsecazione sia un “giusto” processo.

L' *incipit* della ricognizione delle fonti normative può essere rappresentato nella nostra ricerca dall'art. 2, comma 8, del nuovo statuto del C.O.N.I. (adottato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. il 26 ottobre 2008) che sancisce: “il C.O.N.I. garantisce giusti procedimenti per la soluzione delle controversie nell'ordinamento sportivo”. Si tratta, con ogni evidenza, di una espressa conferma di quanto sin qui sostenuto circa la valenza generale dei principi del giusto processo in ogni ipotesi in cui vi sia esercizio di una forma di giurisdizione e quindi anche nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

Di più, poiché la circostanza che tale disposizione venga espressa nello statuto dell'organo di governo dell'ordinamento giuridico sportivo italiano non lascia residuare fondati dubbi sulla necessità che la risoluzione delle controversie sportive debba essere assicurata tramite “giusti procedimenti” nella prospettiva indicata dall'art. 111 della Costituzione.

In tal senso basta soffermarsi sulla sequenza temporale: lo statuto del C.O.N.I. approvato il 15 novembre 2000 – che contiene lo stesso testo dell'art. 2, comma 8, riprodotto nel 2008- è stato deliberato dopo circa un anno dall'approvazione del testo della legge costituzionale che ha innovato l'art. 111 della Costituzione³⁸ per cui l'uso del termine “giusto” procedimento nell'art. 2, comma 6, dello statuto del C.O.N.I. non appare davvero casuale.

Che lo Statuto del CONI con l'espressione “giusti procedimenti” intendesse il modello sagomato dall'art. 111 della Costituzione è affermazione che trova riscontro in un'altra norma, il d. lgs. 8 gennaio 2004, n. 15 in attuazione della legge-delega 6 luglio 2002, n. 137. Il decreto contiene modifiche e integrazioni al d.lgs 23 luglio 1999 n. 242, recante il riordino del CONI. L'art. 14 del decreto n. 15/2004 aggiunge all'art. 7 del decreto 242/1991 la lettera *h-bis*, prevede, tra i

³⁷FERRUA, *Il giusto processo*, cit. p. 61

³⁸Legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.

compiti attribuiti alla Giunta nazionale del CONI, l'individuazione dei criteri generali di giustizia sportiva, secondo “i principi del contraddittorio del diritto di difesa, della terzietà e imparzialità degli organi giudicanti della ragionevole durata, della motivazione e della impugnabilità delle decisioni” (art. 7, lett. h-bis n. 2, d.lgs. 242/1999).

Ulteriore fonte che riveste una peculiare importanza nell'affermazione della vigenza effettiva dei canoni del giusto processo anche nella giustizia sportiva è costituita dalla deliberazione del 22 ottobre 2003 adottata dal consiglio nazionale del C.O.N.I con cui si sono statuiti i cosiddetti “principi di giustizia sportiva” di cui si è imposta la ricezione nei regolamenti delle varie federazioni sportive nazionali.

Infatti, all'art. 2, primo comma, della deliberazione prima richiamata, viene sancito che “i giudici sportivi devono essere terzi ed imparziali”. Non v'è chi non veda come vi sia un chiaro recepimento del principio analogo espresso dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione già esaminato.

Non solo, il successivo art. 3 è improntato alla tutela dei diritti processuali in un'ottica costituzionalmente orientata (anche del giusto processo). La lettura integrale del testo normativo di cui si discute dà ampia contezza di quanto appena asserito già nel primo comma: “Il processo è iniziato, in primo grado a richiesta del Procuratore federale e il giudice è tenuto a decidere in corrispondenza alla domanda nel rispetto del principio del contraddittorio. Se nel corso del processo emergono nuove situazioni su cui occorre provvedere, è sempre necessaria la richiesta di parte” L'affermazione che il processo debba svolgersi nel contraddittorio tra le parti è chiaramente da leggersi nel senso indicato dall'art. 111 Costituzione. Pertanto, anche nel processo sportivo, alle parti deve essere assicurata l'eguale possibilità di influire sulla decisione finale e sul processo formativo del libero convincimento del giudice. Ad avvalorare tale conclusione può osservarsi che, come il principio del contraddittorio consacrato dall'art. 111 Cost. va letto in correlazione all'inviolabilità del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., così i principi di giustizia sportiva, immediatamente dopo avere posto il principio del contraddittorio, impongono che “dovrà essere assicurata la difesa in ogni stato e grado del processo”. Evidente fin da ora l'elevatissima consonanza tra i principi che devono governare la giustizia sportiva e l'ordito costituzionale. Peraltro sul punto occorre avvertire come nel giudizio sportivo i giudici sportivi intendano il principio del contraddittorio nel più limitato senso di contraddittorio sulla prova³⁹,

³⁹Sul punto si segnala un recente lodo arbitrale del TNAS del 14 maggio 2009, *A.S.I. Isola Farnese FCD contro Federazione Italiana Giuoco Calcio*, in cui il collegio arbitrale, in un procedimento disciplinare sportivo, pare limitare il principio in parola entro i limiti del tradizionale contraddittorio *sulla* prova. La controversia aveva ad oggetto una sanzione disciplinare inflitta ad un giocatore del campionato di calcio di I categoria – girone C. Una delle doglianze espresse dalla parte istante concerneva la circostanza che i giudici di prime e seconde cure avessero deciso basandosi unicamente sul referto arbitrale, contestando per un verso la veridicità dello stesso e per altro verso lamentando la carente istruttoria dovuta alla mancata assunzione di prova testimoniale atta a ricostruire in modo veritiero i fatti. Riteneva infatti al parte istante che la Commissione disciplinare avrebbe dovuto correttamente attivare i propri poteri di indagine e accertamento previsti dall'art. 34 del Codice di Giustizia sportiva. Gli arbitri del TNAS hanno però ritenuto di dover

SEZIONE I

I principi in parola, ancora, pongono una regola che trovava già espressione nella vecchia formulazione dell'art. 111: le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, infatti, “devono essere sempre motivate, anche se succintamente” (art. 3 comma 4 dei principi di giustizia sportiva)

Ulteriore importante trasposizione di un principio fondante del giusto processo si ricava dalla lettura del comma 7 dell'art. 3: “la Giustizia sportiva deve essere rapida. A tal fine, tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo, pur nel rispetto del diritto alla difesa.” Al successivo comma si aggiunge: “ La giustizia sportiva deve essere efficace. Pertanto, le decisioni di primo grado sono sempre immediatamente esecutive. Il giudice della impugnazione può sospenderle in tutto o in parte per gravissimi motivi”.

In questo caso, occorre soffermarsi a riflettere sulla compatibilità di un'esigenza fondamentale per la giustizia sportiva, ossia quello della rapidità con cui vengono assunte le decisioni di primo grado e dell'efficacia immediata delle stesse, con il principio della “ragionevole durata” del processo quale ulteriore cardine del giusto processo. Il tema, che probabilmente costituisce la chiave di volta del sistema, come si è già avuto occasione di affermare, non è semplice se si prendono le mosse da una concezione, come quella già illustrata, di ragionevole durata non come un valore assoluto bensì come principio che deve essere bilanciato con quelli della salvaguardia del contraddittorio in giudizio tra due parti che sono poste in condizione di parità dinanzi al giudice terzo ed imparziale.

Peraltro, è proprio dalla positivizzazione dei criteri cardine del giusto processo nel testo dell'art. 3 oggetto di esame – che, si ribadisce, è norma contenuta in una deliberazione del C.O.N.I. con obbligo recettivo per le federazioni sportive nazionali - che si può trovare un valido appiglio normativo nel sostenere che anche in materia di giustizia sportiva i principi del giusto processo non possono essere sacrificati in nome di un rapida ed efficace decisione che pure il sistema sportivo richiede.

Le norme di principio sinora illustrate non sembrano essere destinate a rimanere lettera morta se confrontate con le norme di recente emanazione dirette a disciplinare concretamente il lavoro dell'Alta Corte di giustizia sportiva e del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (TNAS). I riferimenti normativi sono contenuti nel nuovo Statuto del CONI del 2008, nel codice dell'Alta Corte di giustizia e nel codice TNAS, entrambi emanati e pubblicati il 7 gennaio 2009 ed in vigore dal 22 gennaio 2009.

Iniziando dal principio di terzietà e imparzialità del giudice vengono intanto in rilievo le norme statutarie, gli artt. 12 bis e 12 ter, dedicati rispettivamente all'Alta Corte e al TNAS. I cinque membri dell'Alta Corte sono selezionati tra giuristi di chiara fama, magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori sia ordinaria che amministrativa, professori universitari di prima fascia anche a

disattendere la prospettazione dell'istante: se infatti è senz'altro ammissibile nel giudizio sportivo la prova per testi è del pari vero che il referto arbitrale, per come stabilito dall'art. 35 CGS, fa piena prova del comportamento dei tesserati nello svolgimento delle gare. Pertanto, laddove sussista il referto dell'arbitro “quale documento narrativo di quanto avviene all'interno del terreno di gioco di cui solo l'arbitro è il conoscitore, non si possono invocare prove testimoniali a contrario.”

riposo, avvocati dello Stato con almeno quindici anni di anzianità. Gli arbitri del TNAS sono scelti tra magistrati ordinari e amministrativi anche a riposo avvocati dello Stato e avvocati del libero Foro patrocinanti innanzi le supreme corti, professori e ricercatori universitari, alte personalità del mondo sportivo con specifiche e comprovate esperienze nel settore della giustizia sportiva. Sia i membri dell'Alta Corte che gli arbitri del TNAS si impegnano con dichiarazione scritta a esercitare le proprie funzioni con obiettività, indipendenza e in assenza di conflitti d'interesse. La disposizione è riprodotta agli artt. 2, comma 3 del codice dell'Alta Corte e all'art. 6 comma 5 del codice TNAS. Completano le disposizioni sopra richiamate le norme su incompatibilità e rikusazione degli arbitri del Tribunale arbitrale. Ai sensi dell'art 8 del codice TNAS non possono assumere la funzione di arbitro coloro che siano componenti o dipendenti del CONI, di Federazioni, di Discipline sportive associate, di Enti di promozione sportiva e strutture ad essi strumentali. Sono altresì incompatibili con le richiamate funzioni coloro che abbiano prestato attività di assistenza o consulenza a soggetti sottoposti alla giurisdizione del Tribunale arbitrale. La violazione del dovere di imparzialità può condurre, su iniziativa promossa dal Presidente del Tribunale innanzi l'Alta Corte, all'irrogazione nei confronti dell'arbitro trasgressore delle sanzioni previste dall'art. 8 comma 4 codice TNAS (richiamo, deplorazione, depennamento dagli elenchi arbitrali). Nei confronti degli arbitri le parti possono proporre istanza di rikusazione quando a) ricorrano le condizioni di cui all'art. 815 c.p.c; b) si verificano altre circostanze che incidano sullo svolgimento autonomo imparziale e indipendente delle funzioni arbitrali (art. 18 TNAS). L'istanza di rikusazione va inoltrata all'Alta Corte di giustizia sportiva (art. 12 ter, comma 7, statuto CONI; art. 1, comma 5, codice Alta Corte). L'impianto normativo richiamato si lascia agevolmente decifrare: l'indicazione di particolari requisiti soggettivi che devono possedere i componenti l'organo giudicante, la previsione di circostanze oggettive che impediscono l'assunzione della qualità di giudice, unitamente alle norme sulla rikusazione e sulle sanzioni applicabili ai giudici in caso di violazione dell'imparzialità, delineano anche per il processo sportivo la garanzia del giudice terzo e imparziale.

Altre norme contenute nei due codici concretizzano il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. In quest'ottica vanno lette le norme sulle notifiche dei ricorsi alla controparte, di cui deve essere garantita la prova dell'avvenuto ricevimento (art. 4, comm 1 e 6, e art. 13 comma 2 codice Alta Corte; art. 10 comma 1 e 2 e artt. 12 e 13 codice TNAS), la possibilità per ciascuna parte di svolgere le proprie difese e le proprie valutazioni innanzi l'organo giudicante attraverso lo strumento della discussione orale (art. 9 comma 3, codice Alta Corte; art. 21 codice TNAS). Particolare menzione merita l'art. 4 del codice TNAS, rubricato *Norme applicabili in sede arbitrale*: il comma 3 prescrive che ove non siano applicabili disposizioni specifiche, l'organo arbitrale deve adottare soluzioni procedurali osservando il principio del contraddittorio, la parità di trattamento, l'imparzialità e la speditezza. L'art. 30 del codice TNAS assicura poi il patrocinio per le parti non abbienti, definendone i margini di

SEZIONE 1

applicabilità: la norma è volta ad assicurare il diritto alla migliore difesa anche a soggetti versanti in situazione di disagio economico.

Anche il principio di ragionevole durata, oltre che nelle norme di carattere generale menzionate in apertura di paragrafo, trova declinazione nella normativa statutaria e nei codici dell'Alta corte e del Tribunale arbitrale. L'art. 12 ter dello Statuto, infatti, attribuisce al TNAS, fra l'altro, la funzione di assicurare "il corretto e celere svolgimento delle procedure arbitrali, mettendo a disposizione delle parti i necessari servizi e infrastrutture". Il codice TNAS prevede, dal canto suo, che ove gli arbitri siano chiamati ad adottare soluzioni procedurali in mancanza di specifiche disposizioni devono assicurare soluzioni che assicurino, fra l'altro, la speditezza del procedimento (art. 4 comma 3 codice TNAS). Infine, sullo specifico punto compiti di vigilanza e propulsione sono attribuiti anche all'Alta corte di giustizia sportiva: fra i suoi compiti rientra anche la promozione di "tutte le iniziative utili a rafforzare l'effettività e la ragionevole durata della giustizia sportiva nonché a facilitare la soluzione delle controversie sportive" (art. 1 comma 5, lett. b).

In conclusione, pare potersi ragionevolmente ritenere che il sistema di giustizia sportiva presenta chiari ed espressi riferimenti normativi e principi caratterizzanti il "giusto processo": anche il processo sportivo deve essere "giusto" in una prospettiva costituzionalmente orientata.

Quello che su cui si dovrà continuare a porre l'attenzione è il grado di recepimento e di positivizzazione che riceveranno i principi fondanti del giusto processo negli statuti e nei regolamenti delle distinte federazioni sportive nazionali, tanto più se, come si è detto, si avalla una concezione del giusto processo per così dire estesa, tale da non potersi racchiudere nel perimetro dell'art. 111 della Carta Costituzionale.

5. Giustizia sportiva e diritti fondamentali oltre il giusto processo

L'articolo 2 della legge 280 del 2003, più volte richiamata, individua anzitutto le controversie che formano oggetto della competenza del giudice sportivo, essenzialmente riconducibili a quelle relative all'osservanza ed all'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie sull'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; ai comportamenti rilevanti sul piano disciplinare ed all'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

Queste materie sono riservate in via esclusiva alla giurisdizione sportiva con la conseguenza che tutte le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati "hanno l'onere di adire" gli organi di giustizia sportiva secondo quanto previsto negli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e nelle varie federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del D. L.vo 23.7.1999, n. 242 e successive modificazioni (art. 2, comma 2, L. 280/03).

L'articolo 3 prevede una competenza residuale ed esclusiva per la giustizia amministrativa statale, nel senso che ricomprende qualsiasi controversia relativa a

provvedimenti emanati dall'ordinamento sportivo che non sia riservata agli organi della giustizia sportiva. La giurisdizione sulle controversie inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti spetta invece al giudice ordinario. La giustizia statale può, in ogni caso, essere adita in quei "casi di rilevanza" per l'ordinamento della Repubblica di cui all'inciso finale del comma 2 dell'art. 1 della l. 280/2003. L'importanza della norma da ultimo richiamata è data dal fatto che essa prevede una deroga al principio di autonomia fra i due ordinamenti nei "casi di rilevanza" per l'ordinamento statale di situazioni giuridiche soggettive connesse all'ordinamento sportivo. Come è stato osservato, la clausola costituisce – forse un po' pleonasticamente⁴⁰ – trasposizione a livello positivo del concetto di limite dell'ordinamento intermedio rispetto all'ordinamento generale al cui interno esso opera, così come sagomato dalla dottrina⁴¹ ed il suo fondamento va ricercato – per come esplicitamente ricostruito dalla giurisprudenza – nell'esigenza di rispettare il principio di tutela giurisdizionale tracciato dall'art. 24 della Costituzione⁴². Invero, la formulazione della norma sembra autorizzare un concetto di limite più restrittivo nei confronti dell'ordinamento intermedio rispetto alle richiamate elaborazioni dottrinarie: queste infatti pongono come confine invalicabile oltre il quale non è dato interloquire con l'ordinamento intermedio il rispetto dei diritti consacrati in Costituzione, mentre il concetto di situazioni giuridiche rilevanti è espressione piuttosto vaga, a prima vista riempibile di contenuti di portata più ampia rispetto ai diritti costituzionalmente presidiati, e la cui concreta latitudine è definita, in concreto, dagli organi del potere giudiziario dell'ordinamento statale⁴³.

40Secondo alcuni essa contiene l'affermazione ovvia e pertanto superflua dell'irrinunciabilità per lo Stato di esercitare le proprie prerogative giudiziarie su materie per esso rilevanti: così DE SILVESTRI, *La c.d. autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale*, cit. p. 85 ss; COCCIA-DE SILVESTRI-FORLENZA-FUMAGALLI-MUSUMARRA-SELLI, *Diritto dello sport*, cit., p.131

41Cfr. *supra*, nota 6

42TAR Lazio, sez. III, 19 marzo 2008, n. 2472; Cons. St., sez. VI, 09 luglio 2004, n. 5025

43Se così è, si può affermare che la l. 280/03 altro non è stata se non un provvedimento-tampone destinato a mancare l'obiettivo per il quale era stata congegnata: l'emanazione di essa, preceduta dal d.l. 220/03, è stata l'epilogo di una crisi generata da un'eccessiva *vis expansiva* della giurisdizione statale in controversie sportive. Di conseguenza, se la formulazione delle norme del provvedimento è tale per cui saranno gli stessi giudici statali a delimitare in concreto la propria giurisdizione, non è difficoltoso prevedere un rifiorire della richiamata *vis expansiva*. Già poco tempo dopo l'emanazione della l. 280/03 il Consiglio di Stato affermava che la "giustizia sportiva" costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell'applicazione delle regole sportive; quella statale è chiamata, invece, a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l'ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi (Cons. St., sez. VI, 09 luglio 2004, n. 5025): non è chi non veda come un criterio di riparto di tal fatta è potenzialmente idoneo a relegare in ambiti sempre più marginali le ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice sportivo. Ad esempio, la giurisprudenza amministrativa successiva alla richiamata pronuncia ha affermato la propria giurisdizione anche in tema di sanzioni disciplinari sportive, allorchè l'irrogazione di esse involga situazioni soggettive di rilevanza per l'ordinamento statale (così TAR Lazio, sez. III ter, 19 marzo 2008, n. 2472; TAR Lazio, sez. III ter, 21 giugno 2007 n. 5645; *contra* CGA 8 novembre 2007 n.1048) In ogni caso, una cosa bisogna pur ammettere: ha probabilmente colto nel segno chi ha indicato la l. 280/03 come "inidonea" a tracciare un sicuro riparto di giurisdizione tra giustizia sportiva e giustizia statale, stante la genericità e vaghezza del dettato normativo; cfr. DE SILVESTRI, *La c.d. autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale*, in AA. VV., *La giustizia sportiva. Analisi critica della legge 17 ottobre 2003 n. 280*, a cura di P. MORO, cit. p. 85 ss.. Per approfondimenti si rinvia a CORSARO, *L'autonomia dell'ordinamento sportivo e i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico dello Stato*, in *Foro amm.* CDS 2007, 11, 3234; ANTONIOLI, *Sui rapporti tra giurisdizione amministrativa e ordinamento sportivo*, in *Dir. proc. amm.*, 2005, 4, 1026; BELFIORE, *La giustizia sportiva tra autonomia e diritto pubblico*, *Giur. merito*, 2005, 11,

6. Giustizia sportiva e diritti fondamentali: l'onorabilità

E' proprio sul terreno dei diritti fondamentali che la clausola di cui al comma 2 dell'art. 3 della l. 280 del 2003 ha trovato significative applicazioni giurisprudenziali. Il riferimento è alla lesione all'onorabilità che l'irrogazione di sanzioni disciplinari potrebbe arrecare al soggetto sanzionato. L'onorabilità, com'è noto, è certamente annoverabile tra i diritti fondamentali in quanto costituisce una delle molteplici sfaccettature della libertà personale (art. 13 Cost.)⁴⁴.

In ambito sportivo, la lesione al diritto all'onore ha costituito il fulcro su cui il giudice amministrativo ha affermato la propria giurisdizione in controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari sportive. Il caso più noto concerne senz'altro la nota vicenda del dirigente della Juventus F.C. Luciano Moggi nella vicenda "Calciopoli", ma già almeno in un'altra occasione il TAR aveva rigettato l'eccezione del difetto di giurisdizione proprio in base all'assunto che la sanzione disciplinare sportiva era destinata ad incidere negativamente sul diritto inviolabile dell'individuo alla tutela della propria onorabilità⁴⁵. Ma è nel caso Moggi che la questione viene più esaurientemente affrontata.

Luciano Moggi presentava ricorso al TAR Lazio contro la decisione dalla Corte federale della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) nella parte in cui confermava la sanzione inflittagli dalla Commissione d'appello federale dell'inibizione dai ranghi federali per cinque anni, con proposta al Presidente federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, e l'ammenda di euro cinquantamila per la commissione di illecito sportivo. Tra i motivi di ricorso, il Moggi deduceva l'ammissibilità dello stesso in quanto sussistenti situazioni soggettive rilevanti per l'ordinamento statale. I resistenti eccepivano, tra l'altro, il difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo, avendo la controversia ad oggetto una sanzione disciplinare sportiva, irrilevante per l'ordinamento statale in aderenza al dettato dell'art. 2, comma 1, lett. b) della l. 280/03. Sul punto, il Collegio osservava preliminarmente, conformemente all'indirizzo largamente maggioritario formatosi in giurisprudenza (v. *supra*, nota 38), che "con riferimento al principio, introdotto dal cit. art. 2, di autonomia dell'ordinamento sportivo da quello statale, che riserva al primo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto "i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive", questo Tribunale ha già più volte chiarito che detta disposizione, letta unitamente all'art. 1, secondo comma, dello stesso decreto legge, non appare operante nel caso in cui la sanzione non esaurisce la sua incidenza nell'ambito strettamente sportivo, ma rifluisce nell'ordinamento generale dello Stato". La giurisdizione amministrativa rigettava l'eccezione circa il difetto di giurisdizione proposto dai resistenti affermando che "Autonomia sta a

2449

44MODUGNO, *I nuovi diritti*, cit. Pag.11-21; LIOTTA M., voce *Onore*, *Enc. Dir.*, XXX, p. 202 ss. In giurisprudenza, il diritto all'onore è stato espressamente qualificato come diritto inviolabile dai giudici della Corte Costituzionale in più occasioni: cfr. Corte Cost., n. 1150/88, n. 38/73

45T.A.R. Lazio Roma, sez. III ter, 22 agosto 2006, n. 7331

LILLO FIORELLO

significare inibizione per un ordinamento giuridico di interferire con le proprie regole e i propri strumenti attuativi in un ambito normativamente riservato ad altro ordinamento coesistente (nella specie, quello sportivo), ma a condizione che gli atti e le pronunce in detto ambito intervenuti in esso esauriscano i propri effetti. Il che è situazione che, alla luce del comune buon senso, non ricorre affatto allorché la materia del contendere è costituita innanzi tutto da valutazioni e apprezzamenti personali, che a prescindere dalla qualifica professionale rivestita dal soggetto destinatario degli stessi e del settore nel quale egli ha svolto la sua attività, investono con immediatezza diritti fondamentali dello stesso in quanto uomo e cittadino, con conseguenze lesive della sua onorabilità e negativi, intuitivi riflessi nei rapporti sociali. Verificandosi questa ipotesi, che è poi quella che ricorre nel caso in esame - atteso che il danno asseritamente ingiusto, sofferto dal ricorrente è, più che nella misura interdittive e patrimoniali comminate, nel durissimo giudizio negativo sulle sue qualità morali, che esse inequivocabilmente sottintendono - è davvero difficile negare all'odierno ricorrente l'accesso a colui che di dette vicende è incontestabilmente il giudice naturale⁴⁶.

La decisione dei giudici amministrativi consolida la prospettiva per cui la tutela dei diritti fondamentali non è rinunciabile dall'ordinamento statale, costituendo in ultima analisi presidio intangibile da parte di ordinamenti intermedi.

⁴⁶TAR Lazio, sez. III ter, 19 marzo 2008, n. 2472